



GRUPPO  
CGIL

FisacInform@

**IntesaSanpaolo**

*Ai quadri sindacali Fisac/Cgil*

## **FONDO PENSIONI COMIT: tassazione dello zainetto**

Ci pervengono molte richieste di chiarimento in merito all'esclusione dalla tassazione **entro il limite del 4% della retribuzione annua relativamente al capitale maturato fino al 31/12/1994** nella propria posizione del Fondo Pensioni Comit.

Cerchiamo, prima di tutto, di riepilogare la vicenda:

- Lo Statuto del Fondo Pensioni Comit, allora fondo a prestazione definita, prevedeva che i contributi erano "dovuti dai Partecipanti in attività di servizio nella misura minima del 7,75%" delle retribuzioni imponibili ai fini Inps.
- Fino al 31/12/1994 vigeva il meccanismo di incrocio contributivo (c.d. chassé croisé): per una semplificazione amministrativa l'Azienda versava direttamente all'Inps i contributi a carico del lavoratore e il lavoratore versava al Fondo Pensioni Comit i contributi a carico dell'azienda (7,75%).
- Successivamente, a seguito del D.Lgs. n. 124/1993 sulla previdenza complementare, viene cambiata l'operatività del Fondo Pensioni Comit con la previsione che la contribuzione del 7,75% diventa dal 1/1/1995 a carico dell'Azienda.
- L'accordo del 10/12/2004 tra le Fonti Istitutive ha disposto il trasferimento collettivo delle posizioni individuali (zainetti) degli iscritti dal Fondo Pensioni Comit al FAPA. La certificazione di tali posizioni, inviata dal Fondo Pensioni Comit al FAPA, riepilogava i contributi fino al 31/12/1994 come contributi a carico dell'Azienda, per effetto del meccanismo di "incrocio contributivo".
- Per questo motivo il FAPA applica, al momento della liquidazione degli zainetti, la tassazione su tutta la contribuzione accantonata fino al 31/12/2000.

Diversi colleghi esodati e pensionati hanno presentato ricorso all'Agenzia delle Entrate territoriale di competenza nonché alle istanze superiori: diverse sedi hanno accolto il ricorso e provveduto alla restituzione di quanto pagato come tassazione delle quote di contribuzione - entro il limite del 4% della retribuzione annua - risultanti a carico dell'iscritto fino al 31/12/1994; altre hanno respinto il ricorso essendo venute a conoscenza del cosiddetto "incrocio contributivo".

Attualmente il Fondo Pensioni Comit, su richiesta dell'iscritto, fornisce una certificazione dei contributi versati fino al 31/12/1994, riportando le norme Statutarie del fondo stesso, in modo sostanzialmente "neutro".

Questa richiesta può essere fatta in qualsiasi momento della vita lavorativa o al momento dell'esodo/pensionamento. Il ricorso può essere fatto solo dopo l'avvenuta liquidazione da parte del FAPA del proprio zainetto e di conseguenza, dell'avvenuta trattenuta fiscale relativa, o comunque entro 48 mesi dalla data di liquidazione.

Stiamo facendo ulteriori approfondimenti alla luce di due sentenze della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile (n. 23332 del 18/10/2010 – [click qui](#) e n. 11950 del 13/7/2012 – [click qui](#)), per poter sottoporre al FAPA, all'Azienda e ai liquidatori del Fondo Pensioni Comit l'eventuale richiesta di procedere all'applicazione, al momento della liquidazione dello zainetto, della tassazione escludendo la quota del 4% della retribuzione degli iscritti dalla contribuzione versata fino al 31/12/1994.

In ogni caso, i colleghi iscritti al Fondo Pensioni Comit possono iniziare a richiedere la certificazione dei propri contributi versati fino al 31/12/1994 con il fac-simile che potete scaricare facendo [click qui](#).

I colleghi in esodo o in pensione che hanno già ricevuto la liquidazione dello “zainetto” da parte del FAPA, e comunque entro 48 mesi dalla liquidazione, possono rivolgersi ai CAF-CGIL per l'assistenza in merito al ricorso all'Agenzia dell'Entrate, con il Prospetto di liquidazione del FAPA e la Certificazione del Fondo Pensioni Comit della contribuzione versata fino al 31/12/1994.

Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

Milano, 13 novembre 2013

***La Segreteria di Gruppo***